

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 20/2019 DEL 30 NOVEMBRE 2019

FATTURE DI FINE ANNO: LA DETRAZIONE IVA

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d'anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall'introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell'Agenzia Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che *“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. ...”.*

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

Fattura emessa a	Ricevuta e registrata a dicembre 2019	Detrazione in dicembre 2019
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e

dicembre 2019	2020 (entro aprile 2020)	registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2020	Detrazione ammessa a gennaio 2020

IL 18 DICEMBRE SCADE IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU E TASI

Il 18 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L'Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 18 dicembre. Per il versamento dell'acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell'anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l'IMU in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l'anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell'anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l'anno d'imposizione.

Le possibili variazioni delle aliquote comunali determinano la necessità di verificare entro il 16 dicembre se è necessario corrispondere eventuali somme a conguaglio di quanto versato in unica soluzione a giugno oppure, nel caso di versamento in due rate, se il saldo di dicembre sia effettivamente dello stesso importo dell'acconto calcolato sei mesi prima.

Operativamente, si dovrà:

- effettuare il calcolo annuale dell'imposta con le nuove aliquote pubblicate per l'anno 2019;
- determinare il saldo dovuto a dicembre come differenza con quanto già eventualmente versato in acconto.

Occorre altresì considerare se in corso d'anno sono avvenuti acquisti o vendite di fabbricati.

Non tutti gli immobili devono scontare l'imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L'abitazione principale è l'immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l'esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l'Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Se un'unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L'aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell'imposta.

Si ricorda infine che il 18 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Un'eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all'inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l'inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell'imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell'imposte le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. I terreni agricoli non sono soggetti alla TASI.

FORFETARI E FATTURAZIONE IRREGOLARE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate con la [Risposta n. 500](#) ad Interpello ha chiarito che nel caso in cui un contribuente, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per usufruire del regime forfetario, nel 2019 abbia emesso una fattura senza addebitare l'Iva e senza esporre la ritenuta d'acconto (se dovuto), può regolarizzare la propria situazione, alternativamente, attraverso:

- l'emissione e l'invio al committente di una nota di variazione in aumento, ad integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l'Iva da versare all'Erario ed esponendo la ritenuta d'acconto (art. 26, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- l'emissione e l'invio al committente di una nota di variazione in diminuzione a storno della fattura originaria e l'emissione di una nuova fattura in sostituzione della precedente, addebitando a titolo di rivalsa l'Iva da versare all'Erario ed esponendo la ritenuta d'acconto (art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

L'INVIO TARDIVO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il 2 dicembre scade il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.

Qualora non si procedesse all'invio entro i termini, si ricorda che la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida.

Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell'adempimento, l'irrogazione di una specifica sanzione.

I 90 giorni successivi, per l'invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono il 2 marzo 2020. Ciò in quanto l'anno 2020 è bisestile e il mese di febbraio è di 29 giorni.

Lo scorso anno i termini ordinari per l'invio della dichiarazione scadevano il 31 ottobre e le dichiarazioni tardive potevano essere considerate valide se inviate entro il 29 gennaio successivo.

La sanzione ordinaria per l'invio tardivo delle è variabile dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con l'applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.

Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 2 marzo 2020, la sanzione minima viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro. Lo prevede l'art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997.

FORFETARIO ANCHE PER IL LAVORATORE AUTONOMO CHE PARTECIPA ALLA SRL MA SENZA CONTROLLO

L'Agenzia Entrate con la [risposta n. 501](#) pubblicata il 27 novembre 2019 ha precisato che può continuare ad applicare il forfetario il contribuente che nel 2020 costituisce una società tra professionisti in forma di Srl, di cui detiene il 9% del capitale sociale, con attività riconducibile a quella da lui svolta, amministrata da altro socio e per la quale lo stesso effettua prestazioni non superiori al 40% dell'intero suo fatturato.

Ovviamente il parere favorevole presuppone il verificarsi delle altre condizioni previste dal regime, compresa quella che il professionista non rivesta un ruolo di controllo sulla società e che, in realtà, l'attività svolta non si configuri, per caratteristiche, come di lavoro dipendente.

VITIVINICOLO: DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DI PRODUZIONE DI VINO E/O MOSTO ENTRO IL 15 DICEMBRE

L'Agenzia Entrate, con la risposta 69/2018, ha fornito precisazioni in merito alla qualificazione delle quote di emissione e del trattamento delle prestazioni effettuate nell'ambito dei contratti di tolling e di sub-tolling.

La questione è stata sollevata da un istante che trasforma il gas naturale in energia elettrica, grazie al servizio di "tolling" fornito da centrali elettriche (impianti) possedute e gestite da altre due società (*tollee*). L'attività di trasformazione è regolamentata tramite contratti di *tolling* e *sub-tolling*.

In sintesi, l'Agenzia ha chiarito che le quote di emissione sono beni immateriali, la cui compravendita è una prestazione di servizi, da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria (22%) e con applicazione del reverse charge.

Al trasferimento delle quote nell'ambito degli schemi contrattuali di tolling e sub-tolling si applica la disciplina IVA prevista per le operazioni permutative. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con circolare del 13 settembre 2019, Prot. AGEA.71032.2019 ha dettato le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione della dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell'art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto:

- i produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- i produttori di che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- i produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati; h) le associazioni e le cantine cooperative.

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre 2019 per i soggetti indicati sopra, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre. AGEA rende noto che, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili nuovi servizi telematici opzionali che consentono di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico.

Per scaricare il testo della circolare [clicca qui](#).

Per scaricare il testo del decreto n. 7701/2019 [clicca qui](#).

SPID: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER L'USO PROFESSIONALE IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2019

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le "Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale", che entreranno in vigore il 1° dicembre 2019.

Con determinazione n. 318 del 6 novembre 2019, l'AgID attiva una nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale, attesa da numerose pubbliche amministrazioni e da privati, che consente l'apertura di nuovi servizi online, superando gli ostacoli all'uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) diventa uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai privati di verificare l'appartenenza di una persona fisica ad un'organizzazione e la sua qualità di professionista.

Le linee guida individuano le modalità che gli Identity Provider devono seguire per il rilascio delle identità per uso professionale, consentendo di veicolare attraverso SPID, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell'organizzazione di appartenenza per la quale si sta agendo su un servizio reso disponibile da un service provider.

Le identità rilasciate non identificano lo status persona giuridica né l'appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.

Per consultare le Linee guida [clicca qui](#).

BONUS TV E DECODER AL VIA DAL 18 DICEMBRE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18-11-2019 il Decreto 18 ottobre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che riporta le modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di televisori e decoder di ultima generazione, idonei quindi alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

Il contributo, in particolare, è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), non superiore a 20.000 euro.

Il bonus è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a 50 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo di Iva.

L'utente finale, per ottenere il bonus, che sarà concesso a partire dal 18 dicembre 2019, dovrà presentare al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, con la quale afferma che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità dell'utente finale, in corso di validità.

PAGAMENTO SERVIZI IPOTECARI: DAL 1° GENNAIO CON F24 ELIDE

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, per pagare i servizi ipotecari si dovrà utilizzare il modello F24 Elide (F24 versamenti con elementi identificativi) al posto del modello F23, che potrà essere ancora utilizzato per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2019.

Lo ha disposto il Provvedimento del 28 ottobre 2019 e riguarda, in particolare, il pagamento dell'imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 20/2019 DEL 30 NOVEMBRE 2019

LAVORO INTERMITTENTE

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (n. 29423 del 13 novembre 2019), ha affermato il principio che la contrattazione collettiva non può precludere l'utilizzo dei lavoratori intermittenti, di fatto sconfessando un opposto parere del Ministero del Lavoro. I giudici affermano che le parti sociali non hanno alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di questa tipologia contrattuale in quanto questo potere non trova conferma nel dato testuale e sistemico della disciplina di riferimento.

Con questa sentenza, di fatto, è sempre legittimo il lavoro intermittente, anche senza limiti di età, a condizione che la casistica sia comunque prevista dal R.D. n. 2657/1923.

Il lavoro intermittente, più comunemente lavoro a chiamata, è il contratto, anche a tempo determinato, col quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. L'obiettivo principale perseguito dal Legislatore con l'introduzione di questa disciplina è stato quello di dare veste giuridica ad una serie di prestazioni in tutto o in parte sommerse.

L'utilizzo di queste prestazioni di lavoro è generalmente possibile, salvo nei casi in cui è espressamente vietato, cioè nei rapporti alle dipendenze della P.A, nella sostituzione dei lavoratori in sciopero, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi, presso unità produttive nelle quali sia in corso una riduzione di orario, per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

I datori di lavoro possono sempre fare ricorso al job on call in presenza del requisito soggettivo, soggetti con meno di 24 anni di età (prestazione svolta comunque entro il 25° anno di età) o con più di 55 anni di età. I requisiti oggettivi che permettono il job on call sono riferiti alle prestazioni discontinue individuate dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. In mancanza di disciplina collettiva, per le prestazioni previste da apposito decreto del Ministero del Lavoro, attualmente D.M. 24/10/2004 che richiama le disposizioni del Regio decreto n.2657/1923.

Il contratto intermittente può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato. Per il contratto a termine non trovano applicazione le limitazioni sull'obbligo della causale, limiti numerici, stop&go, durata massima e limite delle proroghe.

Il lavoro a chiamata è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro l'articolazione è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti, anche se non può comunque eccedere le limitazioni di carattere generale poste a difesa dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Per i periodi lavorati, il trattamento economico e normativo non può essere inferiore rispetto ai lavoratori di pari livello, ivi compreso le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario.

Gli adempimenti amministrativi sono la comunicazione telematica preventiva di assunzione, come per la generalità dei lavoratori e prima dell'inizio di ciascuna prestazione lavorativa a chiamata (o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni) il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una specifica comunicazione indicando la durata della prestazione. Questa comunicazione va effettuata a scelta con sms, pec, online.

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITÀ

La disciplina delle festività è regolata dalla Legge n. 260/1949 in concorso con la contrattazione collettiva ed individua le giornate festive, oltre la domenica, durante le quali il lavoratore ha diritto di astenersi dall'attività lavorativa, mantenendo,

però, il diritto alla retribuzione. Le festività nazionali sono il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno. Le festività infrasettimanali sono il 1° gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre. La contrattazione collettiva ha aggiunto il giorno del Santo Patrono del Comune in cui è ubicata l'unità lavorativa. Il lavoratore, durante le festività nazionali e infrasettimanali ha diritto di astenersi dal lavoro e a ricevere la retribuzione. Se la festività cade in un giorno infrasettimanale, agli impiegati e agli operai retribuiti in misura fissa spetta la normale retribuzione globale di fatto e la retribuzione mensile rimane inalterata. Agli operai retribuiti a ore spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale di lavoro. Se la festività è coincidente con la domenica, agli impiegati e agli operai retribuiti in misura fissa spetta una quota aggiuntiva di retribuzione generalmente corrispondente a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Agli operai retribuiti ad ore spetta un'ulteriore quota di retribuzione pari a 1/6 dell'orario settimanale. Se la festività coincide con il sabato al lavoratore retribuito in maniera fissa non spetta nessuna retribuzione aggiuntiva, lo stesso vale anche per i lavoratori ad ore occupati nelle aziende che effettuano la settimana corta e che quindi hanno il sabato non lavorativo. Il datore di lavoro, per esigenze di carattere produttivo o organizzativo, può richiedere al lavoratore di effettuare la propria attività lavorativa anche durante le festività ma non può imporre l'effettuazione della prestazione lavorativa. Qualora la prestazione lavorativa sia effettuata, al dipendente spetta oltre al trattamento economico sopra illustrato, il pagamento delle ore di lavoro con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi. Per le ex festività soppresse (San Giuseppe, Corpus Domini, Ascensione, SS. Pietro e Paolo) ai lavoratori spettano 32 ore aggiuntive di permessi retribuiti. Per il giorno del 4 novembre, non più festivo, la contrattazione collettiva prevede l'erogazione del trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*